

# **Regolamento delle Commissioni di Studio istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia**

## **Indice**

### **Sommario**

Art. 1- Ambito di applicazione .....	1
Art. 2 - Funzioni delle Commissioni .....	1
Art. 3 - Composizione e nomina delle Commissioni di Studio.....	2
Art. 4 - Comunicazione della nomina e insediamento delle Commissioni di Studio. Dimissioni .....	2
Art. 5 - Compiti del Coordinatore .....	3
Art. 6 - Funzionamento della Commissione di Studio.....	4
Art. 7 - Riunioni delle Commissioni.....	4
Art. 8 - Decadenza e sostituzione dei membri delle Commissioni .....	5
Art. 9 - Scioglimento delle Commissioni .....	5
Art. 10- Spese di funzionamento .....	6
Art. 11 - Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione	6
Art. 12. Autorizzazione al trattamento dei dati personali .....	6

### **Art. 1- Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni di studio istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia (di seguito, per brevità, anche "Consiglio dell'Ordine").

### **Art. 2 - Funzioni delle Commissioni**

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio dell'Ordine può avvalersi del parere di Commissioni Consultive cui, indicativamente e non esaustivamente, possono essere affidati i seguenti compiti:

- ✓ studiare ed approfondire particolari argomenti e tematiche ed effettuare indagini in specifici settori in cui opera l'Iscritto (attività scientifica);
- ✓ fornire pareri al Consiglio dell'Ordine su qualsiasi altra materia di interesse diretto o indiretto per l'attività professionale (attività di consulenza).

Le Commissioni non possono avere alcuna rilevanza esterna.

### **Art. 3 - Composizione e nomina delle Commissioni di Studio**

Il Consiglio determina il numero delle Commissioni e le materie di competenza secondo le esigenze dell'Ordine stesso e nomina i Coordinatori delle singole commissioni.

Le Commissioni hanno durata fino al 31/12 di ciascun anno. Alla scadenza, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di confermarle, anche tacitamente, o di modificarle.

Tutte le Commissioni comunque decadono con la scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine che le ha istituite.

Le Commissioni sono composte da un numero variabile di componenti nominati dal Consiglio dell'Ordine con un minimo di tre.

I componenti della Commissione devono essere iscritti nell'Albo.

La Commissione può avvalersi di esperti anche non iscritti all'Albo o all'Elenco Speciale i quali, per doti di particolare competenza ed autorevolezza nei settori di attività propri delle Commissioni, possono apportare qualificazione e rilevanza ai lavori della stessa. Tali esperti vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Coordinatore della Commissione.

La scelta dei componenti della Commissione avviene in base a insindacabile valutazione del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine, al fine di assicurare e mantenere il necessario rapporto di collegamento con le Commissioni nomina tra i suoi componenti due Consiglieri delegati con il compito di:

- ✓ riferire periodicamente sull'attività delle Commissioni;
- ✓ illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le trattazioni delle Commissioni di studio;
- ✓ presenziare agli eventi che interventi e comunicazioni delle commissioni.

Tutti gli incarichi relativi alle Commissioni sono a titolo gratuito.

#### **Art. 4 - Comunicazione della nomina e insediamento delle Commissioni di Studio.**

##### **Dimissioni**

La nomina a componente della Commissione deve essere comunicata per iscritto. L'insediamento della Commissione dovrà avvenire, a cura del coordinatore, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla nomina.

Nella riunione di insediamento:

- ✓ dovrà essere sottoscritta da tutti i presenti, per conoscenza e adesione, una copia del presente Regolamento. Con questa sottoscrizione ciascuno si impegna a porre la massima diligenza nell'espletamento del proprio mandato, conscio della fiducia insita nella designazione;
- ✓ dovrà essere predisposto il programma dei lavori proposto dal Coordinatore che dovrà essere sottoposto al Consiglio dell'Ordine così come le sue eventuali modifiche.

Le dimissioni dagli incarichi di Componente della Commissione devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentate al Consiglio dell'Ordine.

Se le dimissioni sono accettate dal Consiglio dell'Ordine e quest'ultimo non stabilisce una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate riceve formale

comunicazione scritta della loro accettazione. I componenti decadono per effetto di sospensione o radiazione disciplinare.

### **Art. 5 - Compiti del Coordinatore**

Il Coordinatore è responsabile dei lavori della Commissione.

In particolare, egli provvede, a:

- a) formulare un piano generale dei lavori che contenga il programma considerando le priorità e le urgenze eventualmente concordate con il responsabile della Formazione secondo gli indirizzi del Consiglio dell'Ordine;
- b) nominare eventuali relatori per la trattazione di specifici argomenti;
- c) dirigere la discussione e porre ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
- d) sottoscrivere ogni documento, parere ed elaborato emesso dalla Commissione;
- e) proporre al Consiglio dell'Ordine l'acquisizione di parere di esperti, o l'effettuazione di particolari studi e ricerche;
- f) consegnare entro il 30 novembre gli elaborati dei gruppi di lavoro alla segreteria dell'Ordine;

In caso di impedimento del Coordinatore, i compiti ad esso demandati verranno assolti, temporaneamente, dal componente della Commissione più anziano per iscrizione all'Albo.

Il Coordinatore provvede inoltre a:

- a) disporre la circolarizzazione dei documenti agli Enti interessati per le richieste di pareri;
- b) tenere l'archivio dei lavori della Commissione;
- c) dare attuazione alle delibere della Commissione anche delegando sotto la propria responsabilità altri componenti.

### **Art. 6 - Funzionamento della Commissione di Studio**

La Commissione di Studio si riunisce su convocazione del Coordinatore. Il Coordinatore depositerà entro il 30 novembre una breve relazione dell'operato della Commissione.

### **Art. 7 - Riunioni delle Commissioni**

La Commissione si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ordine, durante l'orario di ufficio di quest'ultimo, previa tempestiva convocazione scritta almeno cinque giorni prima, che può essere fatta anche per fax o posta elettronica, a firma del Coordinatore o in mancanza da un delegato.

Di ogni convocazione deve essere data preventiva comunicazione scritta da parte del Coordinatore alla Segreteria dell'Ordine.

La Commissione si riunisce, di norma una volta al mese per almeno 10 riunioni complessive annue. Per la validità delle riunioni non occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono tuttavia prese con la maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore.

Per ogni riunione svolta presso la sede dell'Ordine o altrove se in presenza del coordinatore, dovrà essere compilato un verbale a cui deve essere allegato il foglio di presenza con i nomi degli intervenuti e le loro firme che verrà depositato e protocollato al termine della riunione stessa.

In casi particolari, su espressa indicazione del coordinatore, le riunioni si potranno tenere a distanza. La partecipazione alle commissioni di studio darà diritto alla attribuzione di crediti formativi.

I crediti verranno attribuiti sulla base delle risultanze dei verbali, nella misura di un credito formativo per riunione fino ad un massimo di 10, secondo il regolamento per la formazione continua obbligatoria.

#### **Art. 8 - Decadenza e sostituzione dei membri delle Commissioni**

Il componente della Commissione che non partecipi ad almeno la metà delle riunioni per ogni semestre decade (salvo documentati motivi) e può essere sostituito dal Consiglio, sentito il Coordinatore della Commissione.

Alla eventuale sostituzione dei componenti decaduti o che sono venuti a mancare per dimissioni o altra causa provvede il Consiglio con nomina integrativa.

I nuovi componenti resteranno in carica sino alla scadenza della Commissione.

Il Consiglio dell'Ordine dà al Coordinatore della Commissione notizia delle variazioni intervenute nella composizione della stessa.

#### **Art. 9 - Scioglimento delle Commissioni**

Se le Commissioni non sono in grado di operare, o se, dopo la loro istituzione cessa il motivo per il quale sono state istituite o qualora il loro funzionamento non sia ritenuto adeguato da parte del Consiglio dell'Ordine per qualsivoglia motivo, possono essere sciolte dal medesimo.

#### **Art. 10- Spese di funzionamento**

In linea generale l'attività svolta dalle Commissioni non deve comportare oneri a carico del bilancio dell'Ordine.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dell'Ordine purché preventivamente autorizzate dal Consiglio dell'Ordine e regolarmente documentate in originale.

Possano essere previsti rimborsi spese per i componenti non iscritti all'Ordine facenti parte delle commissioni

### **Art. 11 - Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione**

I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, formate dalle Commissioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine.

La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine ha pertanto facoltà di utilizzare, anche parzialmente, il testo originale, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli Autori.

In caso di pubblicazione, sarà essere fatta menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori della Commissione con eventuale specifica indicazione del nome di ogni singolo Autore, se l'elaborato è composto di parti diverse.

### **Art. 12. Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

I componenti delle Commissioni, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia nella seduta del 04 agosto 2022.